



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

N° 550 DEL 09 SET 2019

OGGETTO: **Regolamento in materia delle Cessione dei Crediti**

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Amministrativa PROPOSTA N° 02 DEL 09/09/2019

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell’istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO Dr. _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE _____
(firma)	(firma)	(firma)
Data: _____	Data: _____	Data: _____

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.

Conto Economico (n°): _____

Importo (€): nessun onere

Sub-autorizzazione (numero): /

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CONTROLLO DI BUDGET _____

Data 09/09/2019

Il Dirigente
U.O.C. Economico/Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Alga Giuliana

<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Rosanna Oliva</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <i>(con motivazioni allegata al presente atto)</i></p> <p>Data <u>9.9.2019</u> Firma <u>Rosanna Oliva</u></p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dr. Aroldo Gabriele Rizzo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <i>(con motivazioni allegata al presente atto)</i></p> <p>Data <u>9.9.2019</u> Firma <u>Aroldo Rizzo</u></p>
--	---

Il presente provvedimento si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Walter Messina
Walter Messina

In data 09 SET 2019 nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo, sita in Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Walter Messina
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 4 aprile 2019, con l’intervento del Direttore Amministrativo Dr.ssa Rosanna Oliva, nominato con Delibera n. 256 del 21 giugno 2019 e del Direttore Sanitario Dr. Aroldo Gabriele Rizzo, nominato con Delibera n. 257 del 21 giugno 2019, assistito dal segretario verbalizzante Giuseppe Bartolotta, adotta la seguente deliberazione.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosanna Oliva

PREMESSO:

- che la cessione del credito è il contratto, disciplinato dall'art. 1260 del c.c., a mente del quale *"il debitore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge"*;
- che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati dettata dagli artt. 1260 e ss. c.c.;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, Allegato E della L. n. 2248/1865 (*"Legge sul contenzioso amministrativo"*) a mente del quale: *"Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata"*;
- l'art. 69, commi 1 e 3, del R.D. n. 2440/1923 (*"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato"*) secondo cui *"Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento ... Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notai"*;
- l'art. 70 del sopra citato R.D. 2240/1923 secondo cui: *"Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"*.
- l'art. 48 bis Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la Legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante *"Disciplina della cessione dei crediti di impresa"*;
- il Decreto n. 40 del 18 gennaio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: *"attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva"*;
- l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) successive modificazioni ed integrazioni;
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 13 del 21.03.2018 avente a oggetto *"Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione"*



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti aggiuntivi";

RITENUTO:

- necessario - alla luce delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate e delle circolari ministeriali intervenute in materia - disciplinare in maniera organica ed unitaria, attraverso apposito regolamento, la materia della cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" individuando - con riferimento a ciascuna fase del processo - gli attori aziendali coinvolti con i relativi compiti e responsabilità;

VISTO:

- il "Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO :

- che il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione e pubblicazione del presente atto deliberativo all'albo pretorio on line dell'Azienda e si applica alle cessioni di credito pervenute successivamente alla sua adozione, ancorché riferibili a contratti già in essere;

ATTESO che con la sottoscrizione della presente proposta si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la legittimità e la regolarità delle procedure poste in essere con la presente proposta, in quanto conformi alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata, e ne rileva l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

PROPONE

per le causali in premessa:

- 1. approvare** il "Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. dare atto** che il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione e pubblicazione del presente atto deliberativo all'albo pretorio on line dell'Azienda e si applica alle cessioni di credito pervenute successivamente alla sua adozione, ancorché riferibili a contratti già in essere;



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE



3. **disporre** la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web aziendale, nella sezione atti e regolamenti;
4. **dichiarare** l'emanando provvedimento immediatamente esecutivo.

L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO

(Dott.ssa Rosanna Oliva)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosanna Oliva)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione per come sopra formulata e, conseguentemente:

1. **approvare** il "Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **dare atto** che il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione e pubblicazione del presente atto deliberativo all'albo pretorio on line dell'Azienda e si applica alle cessioni di credito pervenute successivamente alla sua adozione, ancorché riferibili a contratti già in essere;
3. **disporre** la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web aziendale, nella sezione atti e regolamenti;
4. **dichiarare** l'emanando provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dr. Walter Messina


Il Segretario Verbalizzante
Giuseppe Bartolotta





REGOLAMENTO

« CESSIONE DI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA »



Allegato alla Proposta di Delibera n. 02 del 09/09/2019





INDICE



PREMESSA 3

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

ART. 2 DEFINIZIONE..... 4

ART. 3 CEDIBILITÀ DEL CREDITO E CONSENSO DELLA P.A..... 4

ART. 4 FORMA DELLA CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... 5

ART. 5 OPPONIBILITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE 6

ART. 6 OPPONIBILITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE
CONTRATTUALI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5..... 7

ART. 7 CESSIONE DEL CREDITO E MANDATO ALL'INCASSO 7

ART. 8 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' 8

ART. 9 ECCEZIONI OPPONIBILI AL CESSIONARIO..... 8

ART. 10 CREDITI FUTURI..... 8

ART. 11 AZIONI DI RECUPERO 8

ART. 12 DISPOSIZIONI APPLICATIVE..... 9

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....10

[Handwritten signatures]





PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" (di seguito, per brevità, "Azienda").

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle imprese che forniscono beni e/o servizi e costituiscono parte integrante dei relativi accordi contrattuali a decorrere dalla data di adozione e pubblicazione sul sito dell'Azienda.

Il presente regolamento si applica, inoltre, alle cessioni di credito pervenute successivamente alla sua adozione, ancorché riferibili a contratti già in essere.

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ art. 1260 del codice civile, comma 1: *"Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge"*;
- ✓ art. 9 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (legge sul contenzioso amministrativo): *"... sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto, alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata"*;
- ✓ art. 69, terzo comma, del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) secondo il quale *"Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio"*.
- ✓ art. 70, terzo comma, del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 secondo il quale *"Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248..."*;
- ✓ art. 48 bis Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 *"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo....."*;
- ✓ Legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante *"Disciplina della cessione dei crediti di impresa"*;
- ✓ Art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- ✓ Decreto n. 40 del 18 gennaio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- ✓ Circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n.40 del 18.01.2008;
- ✓ Legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e ss.mm.ii. e le relative determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8e n.4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;

- ✓ Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo a d oggetto: "attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva";
- ✓ art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, "Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato";
- ✓ Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 13 del 21.03.2018 avente ad oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – Chiarimenti aggiuntivi."

ART. 2 DEFINIZIONE

La cessione del credito è il contratto, disciplinato dall'art. 1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito.

La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore (debitore ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.


Trattasi, pertanto, di istituto diverso dal mandato all'incasso poiché in quest'ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un'altra.

ART. 3 CEDIBILITÀ DEL CREDITO E CONSENSO DELLA P.A.

Il debitore può trasferire, ex art. 1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Nella regolamentazione civilistica la cessione si perfeziona con la conclusione dell'accordo tra cedente e cessionario - secondo il principio del consenso traslativo di cui all'art. 1376 c.c. - e acquista efficacia nei confronti del debitore ceduto, divenendo al medesimo opponibile, per effetto della notificazione dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito o con la sua accettazione.

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina civilistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c.



Secondo quanto, infatti, disposto dall'art. 9, Allegato E della L. n. 2248/1865 ("Legge sul contenzioso amministrativo"): "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".

A mente, poi, dell'art. 70 del R.D. 2240/1923 ("Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato"): "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima".

Dal combinato disposto delle disposizioni normative ora citate ne discende che **qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle tipologie di contratto di cui all'art. 9 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. E, ed all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 (ovvero a crediti relativi a contratti di durata, in corso di esecuzione, quali quelli di somministrazione, fornitura ed appalti)**, in deroga al principio generale (art. 1260 del c.c.), il creditore cedente deve chiedere il consenso all'Amministrazione interessata.

Il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'articolo 1260 del cc., è derogato dall'articolo 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata. Tale **deroga**, tuttavia, essendo intesa a evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della PA, **opera solo fino a quando il contratto è in corso e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale**, con conseguente irrilevanza dell'accettazione della Pubblica Amministrazione, qualora il credito ceduto discenda da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, per essere stata la prestazione del contraente integralmente e correttamente eseguita.

Tale consenso non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'Amministrazione ceduta.

La disciplina derogatoria ora richiamata si applica, nondimeno, solo alle cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie contrattuali riconducibili alle tipologie dei contratti di durata di cui all'art. 9 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. E, e all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 sopra citati.

Ne deriva che **per altre tipologie contrattuali non opera la deroga alla disciplina civilistica**, con la conseguenza che, trovando applicazione gli artt. 1260 e ss., la cessione dei crediti è **immediatamente opponibile alla p.a. per effetto della sola notificazione**, indipendentemente, quindi, dalla preventiva accettazione.

ART. 4 FORMA DELLA CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un secondo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. è rappresentato dalla peculiare forma richiesta per l'atto di cessione.

A tal riguardo l'art. 69, commi 1 e 3, del R.D. n. 2440/1923 prevede che le cessioni di credito della P.A. debbano essere **notificate all'ente e debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio**: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate



all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento ... Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da nota?.

I medesimi requisiti di forma sono espressamente richiamati dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

La notifica può essere effettuata nelle forme degli atti processuali, o a mezzo PEC all'indirizzo dedicato "**protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it**" con comunicazione scritta che consenta di individuare gli estremi del contratto intercorso tra cedente e debitore ceduto. Tale contratto deve essere allegato alla cessione e deve considerarsi parte integrante della stessa.

Il mancato rispetto, anche di una sola di tali formalità (forma, notifica con data certa), comporta l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, e quindi alla Pubblica Amministrazione e costituisce elemento sufficiente a giustificare, un'opposizione all'atto di cessione.

ART. 5 OPPONIBILITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE

Le cessioni relative a **crediti di importo non superiore ad € 5.000,00** derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte con la forma di cui al precedente articolo e per le quali non deve esser applicata la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08.10.2009 del MEF, sono efficaci ed opponibili all'Azienda se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica.

Le cessioni di cui al comma precedente si intendono, pertanto, tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.

Qualora il **credito ceduto sia superiore ad € 5.000,00** e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D.Lgs.n. 50/2016, dovrà essere attivata, a cura della **U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale**, la procedura di cui alla circolare MEF n. 29 del 08.10.2009, come integrata dalla successiva circolare n. 13 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto il Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – Nuovi chiarimenti".

Ai sensi della normativa di cui al precedente capoverso, il soggetto cedente, **in occasione della notifica della cessione**, deve inoltrare all'Azienda una richiesta di accettazione espressa della cessione del credito, accompagnata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. A del decreto n. 40/2008) per consentire all'Azienda di effettuare la **verifica prevista dall'art. 48-bis in capo al soggetto cedente**.

Qualora quest'ultimo risulti "non inadempiente" ai sensi e per gli effetti di cui al sopra citato art. 48 bis, e non risultando altre cause ostative, l'Azienda comunichi ai contraenti l'espressa accettazione, **al momento del pagamento**, provvederà ad effettuare una **seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario**.





L'Azienda, inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla circolare MEF n. 15/2015, ultimo paragrafo, avente ad oggetto: "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva", verifica la regolarità contributiva del soggetto cedente attestata dal DURC in corso di validità (la stessa verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario al momento del pagamento).

In caso di DURC non regolare, l'Azienda non rende il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica.

Qualora il DURC risulti regolare e non risultino altre cause ostative, l'Azienda comunica ai contraenti l'espressa accettazione e, al momento del pagamento, effettua le verifiche in capo al soggetto cessionario.

ART. 6 OPPONIBILITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI DI CESSIONE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5.

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente art. 5, comma 1 sono soggette alla disciplina civilistica e sono, pertanto, immediatamente opponibili all'Azienda per effetto della notificazione indipendentemente dall'accettazione (ad esempio le cessioni di crediti inerenti a contratti di acquisto-compravendita).

In tali fattispecie non essendo richiesto il consenso del soggetto pubblico ceduto, la verifica prevista dall'art. 48 bis, come indicato nella circolare n. 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) al momento del pagamento a favore del cessionario.


Qualora, tuttavia, in occasione della notifica della cessione, le parti richiedano l'espressa accettazione della cessione del credito con specifico riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, l'Azienda Ospedaliera effettuerà la verifica ex art. 48 bis con le modalità indicate nell'art. 5 del presente regolamento.

L'Azienda, inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla circolare MEF n. 15/2015, verifica la regolarità contributiva del soggetto cedente attestata dal DURC in corso di validità al momento del perfezionamento della cessione e nei confronti del cessionario al momento del pagamento.

ART. 7 CESSIONE DEL CREDITO E MANDATO ALL'INCASSO

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'Azienda dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto a cui è stata conferito il mandato all'incasso (procura a riscuotere) ("cessionario" in qualità di procuratore).

Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 (da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente), con la conseguenza che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante e non anche in capo al mandatario.



ART. 8 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

La mancata comunicazione di detto conto corrente all'Azienda Ospedaliera costituisce motivo per rifiutare la cessione. Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011.

ART. 9 ECCEZIONI OPPONIBILI AL CESSIONARIO

L'Azienda, anche successivamente all'accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente: vale a dire, sia le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti modificativi e/o estintivi (quali ad esempio la compensazione).

ART. 10 CREDITI FUTURI

Per la cessione di crediti futuri si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti pubblici) che ha esteso le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti derivanti da contratto di servizi, forniture e lavori di cui al decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 52/1991, i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.


Resta inteso che l'effetto traslativo della cessione di credito futuro si realizza soltanto nel momento in cui esso viene ad esistenza, con le ripercussioni del caso in ordine a procedure esecutive e concorsuali nei confronti del cedente.

Si applica, inoltre, quanto previsto dall'ultimo paragrafo della circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 avente ad oggetto "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva" nel quale viene tra l'altro evidenziato che "le verifiche fiscali e contributiva non possono che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo, liquido ed esigibile, ancorché l'atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all'insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il sub-ingresso del cessionario".

ART. 11 AZIONI DI RECUPERO

I cessionari, **pena il diniego della cessione**, dovranno impegnarsi a **non avviare nei confronti dell'Azienda Ospedaliera azioni giudiziarie cumulative per crediti facenti capo a più cedenti**, così da consentire al debitore ceduto ogni necessaria verifica contabile in caso di contenzioso.

[Handwritten signatures]



L'assenza di sottoscrizione per espressa accettazione di tale condizione da parte dei cessionari sarà motivo ostativo alla cessione.

Della superiore disposizione si darà atto nei capitolati di gara.

ART. 12 DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Si richiama la deliberazione n.154 del 28/05/2019 ai cui contenuti integralmente si rimanda con la quale, in virtù delle fonti richiamate ivi compresa la precedente deliberazione n. 05 del 28/12/2018 del C.S. pro-tempore e nell'adempimento volto alla semplificazione dell'azione amministrativa, nell'assegnare le deleghe di funzioni a ciascun Direttore di Struttura complessa, in relazione a quanto previsto dall'art 23 dell'Atto Aziendale, si individuano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le suddette funzioni oggetto di delega in capo a ciascuna U.O.C. amministrativa;

Alla luce di quanto esposto negli articoli che precedono e richiamata la deliberazione n.154/2019 come sopra, per una facile consultazione, espressa, e che emerge ai fini dell'individuazione dell'articolazione interna nella gestione dei crediti vantati dai fornitori dell'Azienda, la presente procedura contempera da un lato la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al creditore di cedere il proprio credito e dall'altro l'esigenza dell'Azienda ad essere garantita, sulla base delle disposizioni vigenti, nell'individuazione della titolarità del credito allorquando il suddetto diventa "certo, liquido ed esigibile"

Si stabilisce di conseguenza la seguente procedura interna:

Le cessioni di credito notificate all'Azienda sono assegnate preliminarmente alla U.O.C. **Economico Finanziario e Patrimoniale** che verifica:

a) che l'atto di cessione sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'Azienda anche a mezzo PEC o con qualsiasi comunicazione scritta che consenta di individuare la data certa della conoscenza della cessione(cfr. Cass. Sez I sentenza 12/03/2010 n.6038) ;

b) qualora l'atto di cessione indichi analiticamente le fatture, che le suddette non siano state oggetto di pagamento antecedente la notifica della cessione in esame.

In tal caso, infatti, il pagamento effettuato al cedente ha natura liberatoria per l'Azienda. L'iter procedurale avviato si interrompe con la comunicazione liberatoria di avvenuto pagamento;

c) ove il credito ceduto sia superiore ad € 5.000,00, che il soggetto cedente risulti "non inadempiente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 bis all'esito delle verifiche effettuate ai sensi della citata Circolare MEF n. 29/2009 come integrata dalla successiva circolare n. 13 del 21 marzo 2018 nei casi e con le modalità dalle stesse previste;

d) che il soggetto cedente abbia rilasciato autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. A del decreto n. 40/2008)

e) ai sensi di quanto disposto dalla circolare MEF n. 15/2015, ultimo paragrafo, la regolarità contributiva del soggetto cedente attestata dal DURC in corso di validità;



f) che il cessionario abbia espressamente e formalmente rinunciato, mediante atto di impegno di cui al precedente art. 11, ad esperire azioni giudiziarie cumulative di recupero aventi ad oggetto crediti facenti capo a più cedenti

All'esito di tali verifiche:

CASO A)

- ✓ Nel caso in cui l'atto di cessione non sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che non sia stato regolarmente notificato all'Azienda nelle forme previste (punto a);
- ✓ Nel caso in cui la totalità dei crediti oggetto di cessione sia stata pagata, con ordinativo eseguito dall'Istituto Tesoriere effettuato a favore del cedente in data antecedente la notifica della cessione in esame (punto b);
- ✓ In caso di riscontrata inadempienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (punto c);
- ✓ In caso di DURC non regolare (punto e);

La U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale trattandosi di **irregolarità insanabili** procederà a **RIFIUTARE** espressamente la cessione entro 45 giorni dalla notificazione, dandone contestuale comunicazione alla U.O.C. in capo alla quale è prevista la gestione/responsabilità del contratto (RUP)

CASO B)

- ✓ In caso di mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (punto d);
- ✓ In caso di mancata formale ed espressa rinuncia ad esperire azioni giudiziarie cumulative di recupero aventi ad oggetto crediti facenti capo a più cedenti (punto f);

La U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, trattandosi di **irregolarità sanabili** provvederà, entro e non oltre gg. 10 dalla notifica dell'atto di cessione a segnalare le suddette irregolarità, oltre che gli esiti delle verifiche disposte e della documentazione acquisita, al Responsabile della U.O.C. in capo alla quale è prevista la gestione/responsabilità del contratto (RUP) dal quale discende il credito.

La suddetta U.O.C. (RUP) :

Accerta prioritariamente:

- ✓ se trattasi di crediti relativi a contratti di durata in corso di esecuzione;
- ✓ se trattandosi di cessioni di cui alla L.52/91 sono in corso dei contratti o sono da stipulare nei 24 mesi.

Verifica ulteriormente:

- ✓ l'esistenza del credito ceduto e se vi siano altre cessioni di credito derivanti dal medesimo contratto per le quali vi sia stata accettazione o esecuzione;
- ✓ qualsiasi altra circostanza o valutazione che giustifichi il rifiuto espresso alla cessione, qualora la peculiare natura dei contratti costituisca elemento ostativo alla cessione e se tale evenienza sia stata debitamente prevista con apposita clausola contrattuale.

[Handwritten signatures and initials]





ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento è da considerarsi parte integrante dei contratti di fornitura di beni e/o servizi- lavori , la cui sottoscrizione ne implica la conoscenza e l'accettazione

Resta salva la facoltà della **Direzione Aziendale** di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, eventualmente, di disporre in termini generali il rifiuto per tutte le cessioni che pervengano all'Azienda in ragione della necessità di migliorare i tempi di pagamento ed il relativo indice di tempestività e dei maggiori oneri amministrativi e burocratici scaturenti dalla gestione del rapporto trilaterale cedente – cessionario – ceduto, salvi i casi in cui il rifiuto sia escluso dalla normativa specifica o dalla peculiare natura dei contratti.



[Handwritten signatures]

154 22 151



154 22 151



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno **15 SET 2019** e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _____

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

**DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

decorso il termine (10 giorni
dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 53, comma 7,
L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

**ESTREMI
RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all’Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l’Assessorato Regionale Salute,
esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l’approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 ha pronunciato l’annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

